

ALLEGATO A) ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 20438

STATUTO

della

**"AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE -
SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A."**

Società unipersonale

**DENOMINAZIONE -INDIVIDUAZIONE SOCIO UNICO - SEDE -
OGGETTO DURATA - DOMICILIO DEI SOCI**

Articolo 1 - Denominazione e individuazione socio unico

La società, si denomina **"AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE - SVILUPPO ITALIA MOLISE Società per Azioni"** Società unipersonale e potrà essere identificata anche con la denominazione abbreviata **"SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A."**.

Socio unico della Società è la Regione Molise che esercita sulla società, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La Società si scioglie a norma dell'art. 2484 del codice civile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 28.

Articolo 2 - Sede legale e domicilio del socio

La società ha **sede** legale nel Comune di **Campobasso** e potrà istituire proprie sedi ed uffici secondari nei territorio regionale del Molise, in Italia e all'estero.

Il domicilio del socio per i rapporti con la società, è quello che risulta

dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

La società opera esclusivamente a supporto della Regione Molise quale strumento operativo di quest'ultima per l'attuazione delle politiche di sviluppo regionali. Essa rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio mediante la realizzazione di interventi pubblici finalizzati al rafforzamento delle attività produttive e dei servizi di sviluppo della regione, all'incentivazione e alla salvaguardia dell'occupazione ed al rafforzamento delle infrastrutture.

La società realizza la propria missione, in particolare, mediante:

1. l'attuazione diretta di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche di sviluppo regionali;
2. la fornitura di servizi alla Regione Molise per lo svolgimento di funzioni coerenti con la propria missione;
3. la promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori e delle politiche sociali e previdenziali, anche fornendo assistenza tecnica alle strutture regionali in tutte le diverse fasi attuative contemplate dalle procedure e dagli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
4. la promozione e gestione di azioni nel campo dello sviluppo rurale, anche fornendo assistenza tecnica alle strutture regionali in

tutte le diverse fasi attuative contemplate dalle procedure e dagli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

5. l'animazione territoriale a carattere economico e sociale con particolare riferimento alle tematiche dell'imprenditorialità, del lavoro, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione;

6. la progettazione e l'implementazione di progetti di miglioramento dell'attrattività del territorio per finalità localizzative e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Molise;

7. il supporto e lo stimolo di processi di ricerca, innovazione, qualità e cultura d'impresa;

8. la promozione di progettualità per lo sviluppo;

9. la gestione e valorizzazione di immobili della Regione;

10. la progettazione e gestione di iniziative di cooperazione internazionale finalizzate allo sviluppo anche mediante l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dell'economia regionale, assumendo ove necessario la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore.

Per il perseguimento di tali finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società:

- opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Molise attraverso l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa ed il sostegno alle

imprese per l'accesso al credito e alle altre fonti di finanziamento e garanzia;

- nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione Molise e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, a iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Molise, progetti di investimento nelle infrastrutture; promuove, nel territorio della Regione Molise, la nascita di nuove imprese e lo sviluppo delle imprese esistenti in qualunque settore operino;

- realizza e gestisce "incubatori d'impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività;

- fornisce servizi alla Regione Molise che, direttamente o indirettamente, contribuiscano allo sviluppo delle attività economiche nel territorio di tale Regione;

- opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dell'economia regionale e il rafforzamento delle imprese, assumendo, ove necessario, direttamente o tramite società specializzate, la funzione di organismo intermediario o beneficiario o attuatore;

- assume l'incarico, per conto della Regione Molise, di dare attuazione alle "Misure" della Unione Europea e dello Stato che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio della

regione Molise;

- gestisce azioni della Regione presso le sedi comunitarie e organismi nazionali o internazionali, ovvero azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;
- opera per lo sviluppo e il miglioramento dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Molise, anche tramite progetti, programmi ed iniziative tese a facilitare gli interscambi commerciali, tecnologici e produttivi con l'estero, a favorire la localizzazione di investitori italiani ed esteri sul territorio regionale, a migliorare la cooperazione internazionale con imprese e organismi esteri;
- promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati operanti nei diversi settori dello sviluppo regionale. La società, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;
- promuove la costituzione di appositi strumenti finanziari, anche sotto forma di fondi di finanziamento e di garanzia;
- gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata e dai programmi comunitari, per incarico conferito dalla Regione o da altri enti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni normative o di programmi comunitari o nazionali, fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza e

il sostegno tecnico e finanziario alle imprese molisane operando, ove possibile, in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario;

- realizza analisi, studi, ricerche, consulenze e propone progetti di sviluppo regionale;

- presta assistenza tecnica, esegue servizi di ingegneria e di architettura, anche integrati quali, ad esempio: studi di fattibilità, progettazioni, direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale;

- stipula con enti o istituti di credito convenzioni per la realizzazione di Programmi comuni rientranti nei propri scopi sociali;

- eroga contributi a fondo perduto e mutui agevolati, avvalendosi di risorse messe a sua disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Molise o da altri enti o Amministrazioni Pubbliche;

- favorisce l'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Molise, anche tramite l'assistenza nella ricerca dei siti più idonei o la messa a loro disposizione di aree e fabbricati eventualmente utilizzabili nell'ambito dei piani per gli insediamenti produttivi realizzati dai Comuni in esecuzione delle Leggi e dei provvedimenti della Regione Molise;

- collabora alla progettazione e alla realizzazione dei predetti piani per gli insediamenti produttivi;

- fornisce servizi di assistenza in materia amministrativa e fiscale, nonché in materia di organizzazione aziendale, di trasferimento tecnologico, di informatica e telematica e di formazione;

- sostiene e realizza progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzazione di fonti energetiche alternative rispetto a quelle derivanti dal petrolio;
- progetta e gestisce la realizzazione di iniziative di formazione e orientamento coerenti con le proprie finalità;
- più in generale, la Società compie tutte le operazioni ed attività commerciali, economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle attività

Sviluppo Italia Molise S.p.a., quale società strumentale della Regione Molise che svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, opera esclusivamente a favore e per conto della Regione Molise sulla base di apposite convenzioni e con mezzi messi a disposizione dalla stessa Regione Molise ai sensi di leggi regionali, nazionali o comunitarie o con mezzi reperiti sul mercato nella misura almeno pari all'ottanta per cento del fatturato complessivo.

La Società, quale strumento "in house" di intervento della Regione Molise, svolge, in regime di affidamento diretto da parte di quest'ultima, le attività ricomprese nel proprio oggetto sociale, indicate del precedente art. 3.

La Società opera, ispirandosi a principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionali, adottando i modelli organizzativi più adeguati alle sue finalità istituzionali ed imprenditoriali.

La disciplina dei rapporti tra la Società e la Regione Molise, dettata dal presente Statuto, potrà essere integrata da apposite Convenzioni stipulate dalle parti, anche con riferimento a singoli affidamenti.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2050** e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 3.562.025,00 (tre milionicinquecento sessantaduemila venticinque virgola zero zero) diviso in numero 6.897 (seimila ottocentonovantasette) azioni del valore nominale di euro 516,46 ciascuna.

I successivi aumenti di capitale sono approvati dalla Giunta regionale.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto.

Articolo 7 - Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni non convertibili nominative ed al portatore.

L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate al socio sino ad un ammontare determinato,

per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 8 - Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 9 - Finanziamenti del socio

Il socio unico Regione Molise potrà mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della Società stessa, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 10 - Assemblea dell'azionista

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta il socio unico e le relative deliberazioni, che dovranno essere prese in conformità della legge e dello Statuto, sono vincolanti per il socio medesimo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel Comune ove ha sede legale la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea s'intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti

in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato al socio, agli amministratori e ai sindaci effettivi con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax o posta elettronica - atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma fax o posta elettronica da spedirsi almeno 8 giorni prima. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, diverso da quello fissato per la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

Può intervenire all'Assemblea il soggetto cui spetta il diritto di voto. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del

Codice Civile.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta, a secondo della composizione dell'Organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Unico, ovvero in mancanza di questi, dalla persona designata dall' Assemblea stessa.

Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Articolo 14 - Competenze dell' Assemblea ordinaria

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. le deliberazioni in ordine alle politiche di assunzione del personale.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltra sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d. l'emissione di obbligazioni;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16 - Composizione e nomina

La società è amministrata, sotto il controllo e la direzione della Regione Molise, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti

dalla legge e dal presente statuto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Non possono ricoprire l'incarico di amministratore unico o di consiglieri di amministrazione coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea, dietro designazione effettuata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, e durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dell'Organo amministrativo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la

durata della carica conferita.

Alla cessazione dell'Organo amministrativo ed alla sua sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente, che è rieleggibile, e l'Amministratore Delegato.

Al Presidente e all'Amministratore Delegato possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

Articolo 18 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o

telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dall'Amministratore più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Partecipa alle riunioni il Direttore Generale della Società, ove nominato, con parere consultivo.

Articolo 19 - Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e - se nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 20 - Amministratore Unico

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Poteri

L'organo amministrativo, nel rispetto degli obiettivi e nell'attuazione degli indirizzi strategici impartiti dalla Regione Molise, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e, sotto il controllo della Regione Molise, straordinaria della Società.

Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, degli obiettivi e degli indirizzi strategici impartiti dalla Regione Molise, con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente all'Assemblea.

CONTROLLO

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. In particolare tutti i sindaci devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.

L'Assemblea unitamente al Collegio Sindacale, nomina il Presidente dello stesso, nella persona designata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, e determina il compenso dei sindaci.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

Articolo 23 - Controllo della gestione

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 24 - Controllo contabile

Il controllo contabile di cui all'art.2409-bis del Codice civile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Articolo 25 - Poteri di controllo e vigilanza della Regione Molise

In relazione alla natura della Società, quale strumento in house di intervento della Regione Molise, ed ai fini di garantire più efficacemente ed adeguatamente l'esercizio da parte della Regione Molise di un controllo sulla Società analogo a quello dalla stessa Regione esercitato sui propri servizi, la Sviluppo Italia Molise S.p.a., è tenuta a presentare alla Giunta regionale, per l'approvazione:

- a) uno specifico programma di intervento triennale, in linea con i provvedimenti di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione in vigore, che illustri: le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo; i relativi costi e ricavi; la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi; la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali generati; le priorità di utilizzo delle risorse;
- b) entro il 30 novembre di ogni anno, il piano revisionale - operativo annuale, attuativo del programma triennale di cui al precedente punto a), recante la dettagliata individuazione: 1) delle attività da realizzare nell'anno di riferimento, con le relative previsioni economiche e le corrispondenti spese di funzionamento della Società; 2) delle eventuali modifiche al ridetto piano triennale eventualmente necessarie per adeguarne i contenuti ai provvedimenti di Programmazione Economica e Finanziaria della

Regione sopravvenuti rispetto alla sua approvazione;

c) rendiconti periodici, almeno semestrali, secondo modalità stabilite nelle specifiche convenzioni, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise e di quelli eseguiti in attuazione degli indirizzi relativi alla gestione aziendale impartiti dalla Regione Molise; tali report evidenzieranno i problemi, le proposte, i progressi, i piani d'azione (sino al successivo report) e dovranno risultare particolarmente incentrati sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di ogni singolo intervento;

d) entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo (di previsione) relativo all'esercizio immediatamente successivo, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

e) entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio annuale relativo all'esercizio precedente, comprensivo della nota integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo Amministrativo, dalla Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile e dalla relazione di cui all'art. 2409-ter, comma 1, lett. c) redatta dal soggetto cui è affidato il controllo contabile.

La Giunta regionale, inoltre, esercita i seguenti poteri di indirizzo e controllo:

A) assegna gli obiettivi all'organo amministrativo della Sviluppo Italia Molise S.p.a. ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l'attuazione;

B) approva i piani di attività e di investimento, nonché le modifiche che la Società intenda apportare al proprio statuto;

C) controlla ed approva gli atti di amministrazione straordinaria della Sviluppo Italia Molise S.p.a. che le devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici impartiti dalla Regione Molise.

Il controllo e la vigilanza della Regione Molise interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti bilanci annuali della Società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, l'efficacia e la razionalità l'efficienza dell'amministrazione corrente e gestione della Società; essendo, inoltre, la Regione Molise, autorizzata ad effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e visite controlli ai locali presso la sede della Società.

In ogni contratto di affidamento diretto di attività da parte della Regione Molise in favore della Società dovrà essere inserita apposita condizione risolutiva che ne subordini l'efficacia alla permanenza dei presupposti legittimanti l'affidamento diretto secondo i principi normativi in tema di interventi "in house".

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 26 - Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare

a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglIMENTO

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Articolo 28 - Disposizione transitoria

La causa di scioglimento della società prevista dal precedente art. 1 non trova applicazione nei casi di vendita ex art. 2796 o assegnazione ex art.2798 di azioni costituite in pegno giusta art. 2 dell'atto del 23/01/09 per Notar Maria Ceniccola di Riccia (CB), rep. N.590, avente ad oggetto la cessione delle partecipazioni azionarie della società in favore della Regione Molise.

Articolo 29 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto,

si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to in calce ed a margine degli altri fogli: Claudio PIAN, Eliodoro

GIORDANO-Notaio - segue impronta del sigillo.